

PRETURA ROMA

19 SETTEMBRE 1988

ESTENSORE:

MACIOCE

PARTI:

PUTTI

(Avv. D'Amati)

QUAKER CHIARI & FORTI

(Avv. Sena, Tarchini, Libonati)

Giornalista • Diritti d'autore su articolo • Ripubblicazione di uno stralcio non firmato • Illiceità • Fini pubblicitari o di lucro • Usi onesti in materia giornalistica • Violazione.

Viola gli artt. 65 e 101 legge sul diritto d'autore la riproduzione non autorizzata dall'autore di uno stralcio di un articolo già pubblicato omettendo di indicare il nome della giornalista e a fini pubblicitari o di lucro, contravvenendo agli usi onesti in materia giornalistica.

Giornalista • Diritti d'autore su articolo • Disponibilità da parte di editore • Limiti • Non eccedenti la facoltà di utilizzazione libera.

L'editore non può disporre dell'articolo — già pubblicato — del giornalista oltre i limiti legali della utilizzazione libera.

(Omissis).

Pare al Pretore che la domanda cautelare della ricorrente Putti meriti accoglimento.

I fatti sono incontestati e comprovati.

La Putti, redattrice del quotidiano « La Repubblica », ebba a scrivere un pezzo di attualità sul cantante M. Jackson che apparve (nella pagina dedicata alla tournée romana del noto cantante) sul numero del 24 maggio 1988 del quotidiano. Nell'articolo, intitolato alle esigenze particolarissime del cantante, accolte dall'organizzatore del concerto, si riferisce che, tra l'altro, M. Jackson

avrebbe imposto che a disposizione sua e della sua banda si sarebbe dovuta sistemare sul palco una quantità di bevande tra le quali « ... 8 bottiglie di un integratore vitaminico che si chiama "Green Gatorade" ».

Sul numero del 29 maggio 1988 del quotidiano La Repubblica la Quaker-Chiari & Forti (produttrice e distributrice della ridetta bevanda Gatorade) fece pubblicare — a tutta pagina — pubblicità del proprio prodotto (intitolato: « Gatorade. The drink star ») con riprodotto stralcio dell'articolo della Putti, evidenziato nella parte riferita alla bevanda, apportandovi una lieve correzione (« Gatorade » invece di « Green Gatorade » e « integratore idrosalino » invece di « integratore vitaminico ») e facendolo seguire dalla citazione della fonte (La Repubblica del 25 maggio 1988).

È pacifico che non fu chiesto il consenso della Putti per la pubblicazione.

È allegata dalla Quaker Chiari & Forti una autorizzazione alla pubblicazione

proveniente dal vice Presidente dell'editoriale La Repubblica Lio Rubini: non solo la circostanza non è provata né oggetto di espressa richiesta di prova orale, ma essa si appalesa affatto irrilevante non avendo l'editore alcun potere di disporre dell'articolo del giornalista oltre i limiti legali della « utilizzazione libera » dello stesso, limiti che, nella specie, devono ritenere assolutamente superati.

E di ciò appresso.

Sostiene preliminarmente la difesa della resistente che non vi sarebbe alcun *periculum in mora* che possa, nella specie, giustificare l'invocata cautela. Ciò per l'avvenuto esaurimento degli effetti della pubblicizzazione della « notizia », insuscettibile di ulteriore e futura diffusione.

Osserva il Pretore che, a parte la inesistenza di alcuna prova sull'esaurimento delle possibilità dannose della censurata iniziativa (non parendo affatto impossibile che la nominata pagina pubblicitaria abbia riproduzione su riviste per giovani o su manifesti), vi è da considerare come il documento che la dignità professionale della Putti viene a patire per effetto della indebita pubblicazione del suo articolo (sia la diffusa opinione che ben può formarsi sulla sua artata e « lucrosa » citazione della bevanda sia il rischio di interventi disciplinari da parte dell'ordine professionale) è di tale gravità che nessuna futura e remota sanzione pecuniaria potrà riparare, vieppiù considerando i tempi lunghissimi della ordinaria cognizione civile.

In tal senso appare apprezzabile l'interesse attuale ad una misura che inibisca la ulteriore produzione di danni irreversibili al prospettato diritto « morale ».

E che tal diritto sussista e che esso sia stato illecitamente leso dalla non autorizzata iniziativa della odierna resistente, pare al Pretore fatto incontestabile, dovendosi disattendere la prospettazione difensiva della Quaker Chiari & Forti.

Inaccettabile è, in primo luogo, l'ipotesi che nega all'articolo in questione la dignità dell'opera protetta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 in virtù della sua carenza di creatività ed originalità. La tesi, che evidentemente vorrebbe riservata la tutela legale ai... soli articoli di fondo dei quotidiani, confligge con il disposto

* A pochi mesi dal convegno « Firma d'autore: il copyright del giornalista », la cui relazione introduttiva, affidata al Presidente della Corte Costituzionale, è stata pubblicata nel precedente fascicolo (F. SAJA, *Giornalisti e diritto d'autore*, in questa Rivista, 1988, 669) e gli atti raccolti dai promotori FNSI e SIAE (Roma 1988), due ordinanze del Pretore di Roma (con diverso estensore) affermano un diritto del giornalista a controllare l'uso che viene fatto dei propri articoli, non solo da parte di terzi, ma anche da parte dell'editore. Tra i non molti precedenti v. sull'art. 65 l.d'A. Trib. Milano 22 maggio 1967, in *Giur. it.*, 1968, I, 2, 110; sull'art. 101 l.d'A. Trib. Milano 9 aprile 1970, in *Foro it.*, 1971, I, 259 nonché Trib. Roma 4 settembre 1963, *ivi*, 1963, I, 2221.

In dottrina, oltre al volume degli atti del precitato convegno, si rinvia agli scritti di E. SANTORO, *Attività giornalistica e creatività: dati e spunti preliminari*, in *Dir. autore*, 1974, 1; M. FABIANI, *Spunti sulla disciplina giuridica dell'opera giornalistica di informazione*, *ivi*, 1977, 337; Z. ALGARDI, *Giornale quotidiano e diritto d'autore*, *ivi*, 1984, 270.

Diversa è la problematica dell'inserzione in una banca dati di sintesi di notizie riprese da altre fonti: la liceità di tale attività è stata oggetto di approfondita analisi da parte della giurisprudenza francese nel caso Microfor-Le Monde di cui si v. gli echi italiani in M.G. LOSANO, *Il diritto privato dell'informatica*, Torino, 1986, p. 122 s.; M. INTROVIGNE, *Computer data bases e proprietà intellettuale in diritto comparato*, in G. ALPA (a cura di), *La tutela giuridica del software*, Milano, 1984, p. 65 ss.; R. PARDOLESI, *Banche dati al guado*, in *Foro it.*, 1987, IV, 357 (in nota alla sentenza della Corte d'Appello di Parigi); nonché *Id.*, *ivi*, 1988, IV, 214 (in nota alla decisione della Cassazione francese).

degli artt. 3 e 65 l.d.A. a mente del quale la protezione legale, con i limiti posti dall'art. 65, è ben riservata ad ogni *articolo di giornale*, anche se avente a contenuto la mera attualità.

E del resto, una lettura anche sommaria dell'articolo della Putti convince del fatto che di « articolo di attualità » si trattava e non già di un mero dispaccio sintetico e non firmato (una « breve di cronaca »). Notizie, commento, ironica notazione, intervista, dati di fatto e numeri, sono tutti elementi ben presenti (e felicemente combinati) nel breve articolo della Putti, teso ad illustrare bizzarrie e megalomanie di un personaggio della canzone che, evidentemente, deve anche a tali bizzarrie parte del suo clamoroso successo.

Se ciò è vero, appare di solare evidenza che l'iniziativa della Quaker Chiari & Forti ha violato condizioni e requisiti posti dalla legge per la libera utilizzazione di quel particolare prodotto dell'ingegno che è l'articolo giornalistico.

È stato violato l'art. 65 l.d.A. per la parzialità della riproduzione (uno stralcio *ad hoc*), per la ubicazione di essa (una pagina pubblicitaria dello stesso quotidiano), per la omessa indicazione dell'autore dell'articolo (essendo firmato quello apparso il 24 maggio 1988).

Ma è stato violato anche l'art. 101 l.d.A. (per la parte afferente il profilo della riproduzione del mero « dato di cronaca »), essendo la riproduzione avvenuta in violazione degli « usi onesti in materia giornalistica » e cioè per fini pubblicitari o di « lucro » (arg. da capo b cvp. art. 101), essendo la notazione d'attualità della Putti distratta al fine di pubblicizzare (e con la massima enfasi: « the drink star ») il proprio prodotto.

Misura necessaria, e sufficiente, ad elidere la propalazione di ulteriori danni per la dignità professionale della ricorrente è la richiesta pubblicazione di precisazione sul quotidiano La Repubblica (non si vede perché su altri, ed innominati) da imporsi alla resistente società entro il fissando termine. Non vi è ragione per vincolare la società, e tampoco la assente editoriale La Repubblica, ad una predeterminata ubicazione o lunghezza della precisazione. Essa avrà il tenore esposto in dispositivo.

Si fissa termine per la introduzione del giudizio di ordinaria cognizione.

P.Q.M. — Ordina alla S.p.A. Quaker Chiari & Forti di richiedere, entro gg. 20 dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla soc. Editoriale La Repubblica la pubblicazione, a proprie spese, sull'omonimo quotidiano, della precisazione:

« Per ordine del Pretore di Roma in data 19 settembre 1988 la S.p.A. Quaker Chiari & Forti precisa che lo stralcio di articolo riprodotto in forma di ritaglio nella inserzione pubblicitaria della bevanda « Gatorade », apparsa su La Repubblica del 29 maggio 1988, è stato utilizzato senza il consenso dell'autore Laura Putti ».

PRETURA ROMA 3 OTTOBRE 1988

ESTENSORE:

VELARDI

PARTI:

ZIZOLA

(Avv. D'Amati)

PIRONTI EDITORE

(Avv. Barra Caracciolo)

Giornalista • Diritti d'autore su articolo • Ripubblicazione di uno stralcio • Mancata indicazione del giornale • Finalità commerciali • Illiceità.

Viola gli artt. 65 e 101 legge sul diritto d'autore la riproduzione, non autorizzata dall'autore, di uno stralcio di un articolo già pubblicato omettendo di indicare il nome e la data del giornale e a scopi meramente commerciali.

Diritti della personalità • Identità personale • Giornalista • Riproduzione di uno stralcio di un articolo • Parzialità dell'opinione espressa • Non conformità al pensiero dell'autore • Illiceità.

Lede l'identità personale di un giornalista la riproduzione di uno stralcio di un articolo senza l'indicazione che esso è tratto da un contesto più ampio ed organico ingenerando nel lettore la convinzione che trattasi di una recensione a pagamento e attribuendo all'autore la paternità di opinioni che per essere riportate solo parzialmente non rispecchiano adeguatamente il suo pensiero.

(Omissis).

Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato il 21 giugno 1988 Zizola Giancarlo esponeva che l'editore Tullio Pironti — nel pubblicizzare su alcuni quotidiani la pubblicazione del libro di Rossano Domenech Matillo: « Marcinkus, l'avventura delle finanze vaticane » — aveva riportato, nell'inserzione, alcune frasi di recensione al libro stesso, con l'indicazione del nome dell'autore, tratte da un articolo dell'istante pubblicato sul quotidiano Il Giorno del 20 febbraio 1988: « Ma l'ipotesi ultima, forse inattesa, sul più grave scandalo finanziario del dopoguerra in Italia, è quella che circola in un libro che ha messo a rumore i sacri palazzi vaticani, intitolato: "Marcinkus las claves secretas de las finanzas del Vaticano", pubblicato a Barcellona, autore Rossano Domenech Matillo. Sono 256 di un viaggio accidentato nei meandri delle lotte di potere vaticane, dagli ultimi anni di Paolo VI alle comunicazioni giudiziarie della magistratura milanese ai dirigenti dell'IOR »;

lamentava che la pubblicazione di detto brano — avvenuta peraltro senza il suo consenso — isolato dal contesto dell'articolo (che recava anche apprezzamenti critici e rilievi negativi sull'attendibilità del libro) tendeva a creare nel lettore la falsa impressione che egli avesse sostenuto acriticamente la validità dell'opera;

assumeva che tale pubblicazione —

oltre a violare i diritti derivantigli dalla legge sul diritto d'autore — aveva recato e recava lesione alla sua dignità professionale e alla sua immagine ed identità personale;

chiedeva pertanto inibirsi al convenuto l'ulteriore utilizzazione della sua opera giornalistica per inserzioni pubblicitarie e ordinarsi la pubblicazione, a spese del convenuto stesso, su sei quotidiani nazionali, di un annuncio in 3^a pagina delle dimensioni di 20 cm. su due colonne, recante la seguente precisazione: « Per ordine del Pretore di Roma l'Editore Tullio Pironti dichiara che il brano dell'articolo di Giancarlo Zizola riprodotto nelle inserzioni pubblicitarie relative al volume "Marcinkus, avventura delle finanze vaticane" è stato utilizzato senza il consenso dell'autore ed in modo da alterare il giudizio complessivo da lui espresso su tale opera ».

Ritualmente notificati ricorso e decreto si costituiva il resistente, opponendosi alle pretese attrici ed eccependo, in rito, il difetto di competenza del Pretore di Roma per essere competente quello di Napoli, città in cui era stato stipulato con alcune agenzie pubblicitarie il contratto per l'acquisto di spazi sui quotidiani;

assumendo, nel merito, la liceità del suo comportamento giacché trattavasi di utilizzazione libera — ai sensi degli artt. 65 e 101 l.d.A. — di due periodi consecutivi di un articolo di giornale, con l'indicazione dell'autore e della fonte, senza alcuna aggiunta o modificazione.

Il pretore si riservava di decidere assegnando alle parti termine per il deposito di note e documenti.

Osserva in diritto:

la domanda di provvedimenti cautelari appare fondata.

È pacifico invero in punto di fatto che il resistente abbia utilizzato brani di un articolo dello Zizola, senza chiedergliene il consenso, per pubblicizzare il libro in questione.

Tale utilizzazione non può, ad avviso del giudicante, ritenersi consentita, non ricorrendo nella fattispecie le condizioni previste dall'art. 65 l.d.A., invocato dal resistente.

Tale norma consente infatti la riproduzione di articoli di attualità — di carattere economico, politico, religioso,

pubblicati in riviste o giornali — in altre riviste o giornali anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la rivista, o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato.

La *ratio* di tale eccezione al principio generale della esclusiva disponibilità delle proprie opere da parte dell'autore, è evidente; si tratta infatti di agevolare la libera circolazione delle idee espresse su argomenti di attualità, valore di carattere pubblicistico, che il legislatore ha ritenuto di dover privilegiare rispetto a quello, meramente economico e privatistico, dell'autore alla esclusiva utilizzazione della sua opera.

La riproduzione che ne occupa non sembra in alcun modo conforme né alla lettera né alla *ratio* della citata norma: alla prima, perché l'articolo non è pubblicato per intero né sono indicati il nome e la data del giornale;

alla seconda, perché la riproduzione è fatta per scopi meramente commerciali, e cioè la pubblicizzazione di un libro edito dal resistente. Né sembra più pertinente il richiamo all'art. 101 della stessa legge perché — a prescindere dal rilievo che in ogni caso la citazione della « fonte » non sarebbe completa mancando l'indicazione del giornale sul quale è stato pubblicato l'articolo — nel caso di specie non si tratta di riproduzioni di informazioni e notizie ma di brani di un articolo di giornale, relativo alla recensione di un libro.

Ma il comportamento del Pironti è censurabile anche sotto altro profilo. Ed invero, la pubblicazione dei brani in questione, senza l'indicazione che essi sono tratti da un più ampio ed organico contesto, è idonea a far sorgere nel lettore la legittima convinzione che trattasi di una recensione a pagamento, con evidente lesione del diritto alla propria identità personale da parte dello Zizola, che si vede attribuiti un comportamento che invece non ha posto in essere e delle opinioni che, per essere riportate solo parzialmente, non rispecchiano adeguatamente il suo pensiero, risultando infatti dalla lettura integrale dell'articolo che accanto a valutazioni positive ve ne sono altre critiche o addirittura negative.

Tanto ritenuto nel merito, va affermata in rito la legittimità del ricorso alla

procedura d'urgenza, in considerazione della natura assoluta del diritto leso e della impossibilità di una sua reintegra in forma monetaria.

Va altresì affermata la competenza di questo giudice secondo la costante giurisprudenza della Sezione: trattandosi invero di attività posta in essere in tutto il territorio nazionale (l'attività dannosa consiste evidentemente nella pubblicazione dei brani in questione non già nella stipula del contratto di pubblicità) e verificandosi di conseguenza il danno in tutta Italia, deve ritenersi competente il giudice del luogo in cui il ricorrente risiede e quindi risente del danno stesso in maggior misura e cioè Roma.

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve pertanto accogliersi la domanda e, per l'effetto, inibirsi al Pironti di utilizzare ulteriormente l'articolo in questione, o brani di esso, per motivi pubblicitari.

Allo scopo di attenuare le conseguenze dannose provocate dalla illegittima pubblicazione di tali brani, si reputa opportuno disporre la pubblicazione, sugli stessi giornali su cui l'inserzione pubblicitaria è stata effettuata, e cioè « La Repubblica », « Il Corriere della Sera », « La Stampa » e « Il Manifesto », della seguente precisazione: « Per ordine del Pretore di Roma si precisa che il brano dell'articolo di Giancarlo Zizola riprodotto nelle inserzioni pubblicitarie relative al libro edito da Tullio Pironti « Marcinkus, l'avventura delle finanze vaticane », è stato utilizzato senza il consenso dell'autore ed in modo da non rispecchiare il giudizio complessivo espresso su tale opera.

Non si reputa invece opportuno determinare le dimensioni e la ubicazione della suddetta precisazione, non vertendosi in ipotesi di rettifica.

P.Q.M. — V. gli artt. 700 e 702 c.p.c.

Accoglie la domanda di provvedimenti d'urgenza e, per l'effetto, ordina a Tullio Pironti di richiedere, entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la pubblicazione, a proprie spese, sui quotidiani « La Repubblica », « Il Corriere della Sera », « La Stampa » e « Il Manifesto », della seguente precisazione:

« Per ordine del Pretore di Roma si precisa che il brano dell'articolo di Giancarlo Zizola riprodotto nelle inserzioni pubblicitarie relative al libro edito da Tullio Pironti "Marcinkus, l'avventura delle finanze vaticane", è stato uti-

lizzato senza il consenso dell'autore ed in modo da non rispecchiare il giudizio complessivo espresso su tale opera »;
assegna termine di gg. 60 per l'inizio del giudizio di merito.